



N. 32 – luglio 2023

## AA.SS. nn. 690 e 806 – Disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici

Ambedue i disegni di legge in titolo introducono e disciplinano il procedimento di sequestro di dispositivi informatici e in particolare di smartphone e di personal computer.

### Quadro normativo

L'articolo 253 c.p.p. disciplina il **sequestro penale a fini probatori**. Il sequestro probatorio, diverso dalle altre due figure di sequestro, conservativo e preventivo aventi rispettivamente fini di cautela sostanziale e di prevenzione, è un mezzo di ricerca della prova volto ad assicurare una cosa al procedimento per finalità probatorie mediante lo spossessamento coattivo e la creazione di un vincolo di indisponibilità. Quanto alle cose sequestrabili, il codice di rito fa riferimento a due categorie: corpo del reato e cose pertinenti al reato. Sono **corpo del reato**, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 253 c.p.p., "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo". Per quanto attiene la definizione delle **cose pertinenti al reato**, invece, secondo la giurisprudenza della Cassazione trattasi di tutte quelle cose che si trovano in un rapporto indiretto con il reato e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'*ante factum* e del *post factum* comunque ricollegabili al reato, pur se esterne all'*iter criminis*, purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore (**Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 2622/2011**).

Quanto invece alla procedura, **l'organo titolare del potere di disporre il sequestro** è l'autorità giudiziaria e quindi il PM nel corso delle indagini preliminari; il Gip, su sollecitazione di una persona interessata che aveva già formulato la richiesta al PM e da questi non accolta e il giudice del dibattimento, su richiesta di parte nel corso della istruzione dibattimentale o d'ufficio a istruzione conclusa ex art. 507 c.p.p.

Il sequestro probatorio è disposto con **decreto motivato**, a pena di nullità. Nel decreto devono essere indicate le cose da sequestrare salvo le ipotesi in cui il sequestro sia disposto nell'ambito di una perquisizione. In quest'ultimo caso, infatti, è sufficiente il riferimento generico alla possibile apprensione coattiva delle cose che siano rinvenute nel corso della ricerca o di quant'altro risulti rilevante ai fini delle indagini.

L'autorità giudiziaria può delegare per l'esecuzione del sequestro alla polizia giudiziaria. Il codice consente alla polizia giudiziaria di effettuare il sequestro di propria iniziativa. La PG può eseguire, esclusivamente in casi di urgenza che non consentono di attendere il provvedimento del PM, sequestri probatori che devono essere, poi, convalidati dal PM stesso. Effettuato il sequestro, la PG è tenuta a redigere un verbale delle operazioni e a trasmetterlo entro 48 ore al PM, il quale dovrà, nelle 48 ore successive e se ne ricorrono i presupposti, procedere alla convalida con decreto motivato. In caso contrario, disporrà la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. Il decreto di convalida del sequestro (quando è effettuato dalla PG di propria iniziativa) e il decreto che dispone il sequestro (nel caso in cui il PM abbia disposto il sequestro e lo abbia eseguito personalmente oppure lo abbia delegato ad un ufficiale di PG) sono soggetti a impugnazione, nella forma del riesame.

L'articolo 258 c.p.p. prevede una disciplina dettagliata per il rilascio di copie degli atti e dei documenti sottoposti a sequestro. L'autorità giudiziaria può autorizzare l'estrazione di copie di atti e documenti restituendo l'originale, se l'originale non può essere restituito i legittimi detentori di tali atti o documenti possono ottenere il rilascio di copia autentica gratuita. L'articolo 259 c.p.p. prevede i modi di conservazione delle cose sequestrate affinché non sia alterata la finalità probatoria. Ai sensi dell'articolo 262 c.p.p. quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

Con la **legge 18 marzo 2008, n. 48** è stato però introdotto nel codice di procedura penale l'**articolo 254-bis**, il quale disciplina il **sequestro probatorio dei dati detenuti presso i fornitori di servizi informatici**, telematici o di telecomunicazioni, compresi i dati di traffico o di ubicazione. Tale articolo prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre, con decreto motivato, il sequestro direttamente presso le società che erogano i servizi di connessione o di stoccaggio dei dati degli utenti. Si differenzia quindi dal sequestro "ordinario" ex art. 253 c.p.p. perché i dati riguardano sì l'indagato, ma il destinatario del sequestro è diverso. L'art. 254-bis c.p.p. prevede inoltre che, per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi, l'acquisizione possa avvenire mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro non modificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

Alla disciplina del codice di procedura penale occorre però affiancare quella prevista dall'art. 132 del Codice della *Privacy* come da ultimo novellato dal D.L. 30 settembre 2021, n. 132 in tema di acquisizione presso un fornitore di un servizio di comunicazione elettronica dei **tabulati relativi ai flussi di telefonate** intercorse tra determinate utenze; trattasi peraltro di una questione diversa dalle attività di intercettazione, in quanto ciò che viene acquisito è l'elenco cronologico dei contatti tra le utenze e non il contenuto delle conversazioni. Questi dati vengono acquisiti previa autorizzazione del Gip su richiesta del PM o su istanza del difensore, dell'indagato, dell'imputato, della persona offesa e delle altre parti private. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il PM dispone

l'acquisizione dei dati con decreto motivato comunicato entro 48 ore al giudice procedente che, nelle successive 48 ore, si pronuncia per convalida. Per quanto riguarda le condizioni di tale procedura, è necessario che sussistano “*sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni*”, nonché “*reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi*”.

A livello **giurisprudenziale** con la **Sentenza n. 44010 del 18.11.2022** (richiamata peraltro nella relazione di accompagnamento del disegno di legge) i giudici di legittimità hanno ritenuto che non possono persistere esigenze di indagini una volta che il consulente tecnico d'ufficio abbia in concreto depositato il suo elaborato, con copia forense del contenuto del telefonino. Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, quando è sequestrato un apparecchio complesso, come lo *smartphone* con relativa memoria, devono essere bilanciati gli interessi contrapposti. Cioè da una parte la verifica del contenuto dell'apparecchio ai fini dell'indagine, dall'altra l'uso dello stesso da parte del proprietario. Di conseguenza, effettuata la copia, il dissequestro va ordinato in mancanza di esigenze di segno diverso.

Ed ancora la Suprema Corte (**Cass., sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 38460**) ha ritenuto illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri. Corollario della declaratoria di illegittimità del provvedimento è la restituzione all'avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del pubblico ministero.

Più recentemente la Corte di cassazione, con la **sentenza n. 17604 del 2023**, ha stabilito, riguardo al sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, che se da un lato deve ritenersi legittimo e non in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità il sequestro di un intero *personal computer*, piuttosto che l'estrapolazione con copia forense di « singoli » dati, quando esso sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, gli elementi contenuti nella memoria, dall'altro è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un *personal computer*, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, a un'indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, quindi la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.

Infine al fine di limitare ogni possibile impropria diffusione di dati da cellulari e computer oggetto di sequestro il **Procuratore Generale della Repubblica di Trento** ha adottato una specifica [nota in data 21.10.2021](#) in merito alle modalità operative da adottare nel caso di

sequestro di dispositivi di comunicazione mobile finalizzato all'acquisizione di messaggistica memorizzata sugli stessi (chat, email, sms, mms). In tale documento si evidenzia la necessità che l'utilizzazione ai fini delle indagini penali del contenuto di *chat*, *e-mail*, MMS e SMS memorizzati su un dispositivo di comunicazione mobile (o su un *computer*) rispetti il principio di proporzionalità e si sviluppi secondo le seguenti fasi:

1. sequestro del dispositivo, acquisizione di copia integrale (c.d. copia forense) della messaggistica e restituzione del dispositivo;

2. accertamento tecnico disposto sulla copia forense con espressa previsione di selezione ed estrazione dei soli dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reato per il quale si procede, salva separata comunicazione di ogni notizia di reato diverso acquisita;

3. restituzione all'avente diritto della copia forense e di ogni altra copia dei dati estratti dal dispositivo o distruzione della copia dei dati riprodotti su qualsiasi supporto informatico diverso dalla copia forense.

Nel medesimo documento – occorre rilevare – viene, fra le altre, censurata la prassi di formare ulteriori “copie forensi” da mettere a disposizione della polizia giudiziaria, autorizzando persino il riversamento dei dati in ulteriori supporti informatici.

E' appena il caso di ricordare che la **Corte costituzionale** nella **sentenza n.170 del 2023** ha riconosciuto espressamente la riconducibilità di “messaggi di posta elettronica e whatsapp” alla nozione di «corrispondenza». Gli organi investigativi – ha precisato sempre la Corte – sono abilitati a disporre il sequestro di “contenitori” di dati informatici appartenenti a terzi, quali smartphone, computer o tablet: ma quando riscontrino la presenza in essi di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poterli coinvolgere nel sequestro.

## Contenuto dei disegni di legge

### L'Atto Senato n. 690

Il disegno di legge, di iniziativa del senatore Scarpinato, si compone di un solo articolo.

**L'articolo 1, comma 1**, inserisce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 254-ter, con il quale è disciplinato il **procedimento di sequestro di strumenti elettronici**.

La regolamentazione del procedimento di sequestro dei dispositivi elettronici riprende, in parte, la normativa sui tabulati telefonici e quella relativa alle intercettazioni, nel quadro di un generale bilanciamento tra tutela della *privacy* e salvaguardia delle esigenze di indagine.

Quanto alla procedura, l'iniziativa spetta ancora al PM, il quale, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto

motivato qualora sussistano gravi indizi di reato. Qualora il reato per cui si procede rientri fra i **delitti di criminalità organizzata**, la convalida viene data anche in presenza di **sufficienti indizi**, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 203 c.p.p. (commi 1 e 2 dell'articolo 254-ter c.p.p.). Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi e dei sufficienti indizi di reato, opera il divieto di acquisizione ed utilizzazione, prescritto dall'art. 203 c.p.p., delle notizie assunte dalla polizia giudiziaria dai c.d. "informati".

*Si valuti l'opportunità di meglio individuare quali siano i delitti di criminalità organizzata. Si potrebbero a tal fine richiamare i reati di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.*

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il PM dispone direttamente il sequestro con decreto motivato, che è comunicato entro e non oltre 48 ore al giudice competente. Quest'ultimo, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del PM non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde efficacia (comma 3 dell'articolo 254-ter c.p.p.).

Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato, e una copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente (commi 4 e 5 dell'articolo 254-ter c.p.p.).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 254-ter c.p.p., poi, il PM deve ordinare di realizzare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 72 ore dalla convalida del sequestro, una copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis c.p.

Infine, la copia dei dati è immediatamente trasmessa al PM ai fini della conservazione per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il PM deve provvedere alla distruzione della copia dei dati (comma 8 dell'articolo 254-ter c.p.p.).

Il **comma 2** modifica - per coordinamento - l'articolo 89-bis delle disp.att.c.p.p. prevedendo che nell'archivio digitale riservato, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, venga custodita anche copia dei dati di strumenti elettronici.

Attualmente nell'archivio sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.



## L'Atto Senato n. 806

Il disegno di legge n. 806, di iniziativa dei senatori Zanettin e Bongiorno, reca, similmente al disegno di legge n. 680, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali.

Nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo.

**L'articolo 1, comma 1**, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-*ter*.

L'articolo 254-*ter*, al comma 1, prevede che l'autorità giudiziaria possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, mediante decreto motivato. Il decreto deve indicare espressamente:

- le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;
- le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzionalità, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.

Il comma 2 dell'articolo 254-*ter* c.p.p., specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dal sequestro, il PM deve avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletarsi ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione esclude espressamente l'applicazione del comma 4 dell'articolo 360 c.p.p., ai sensi del quale, qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio il PM è tenuto a disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il PM decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del PM, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata (comma 4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 254-*ter* c.p.p. entro dieci giorni dalla

notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione contro il decreto di convalida, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324.

L'articolo 324 c.p.p. – è appena il caso di ricordare – disciplina la richiesta di riesame avverso i provvedimenti che dispongono una misura cautelare reale.

Il PM dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità (comma 6).

Il mancato rispetto delle formalità previste per l'acquisizione dei dati informatici da parte del PM comporta l'**inutilizzabilità** degli stessi (comma 7).

Il **comma 2** dell'articolo 1 del disegno di legge, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 c.p.p., recante “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”, prevedendo che la copia così realizzata debba essere immediatamente trasmessa al PM affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il PM procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

*a cura di Carmen Andreuccioli*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.